

CAMERA DEI DEPUTATI N. 196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBIERI ORAZIO, BARDINI, MONTELATICI, BAGLIONI,
BERNIERI, TOGNONI, ZAMPONI, DIAZ LAURA, RAFFAELLI**

Annunziata il 30 settembre 1953

**Provvedimenti straordinari a favore delle popolazioni e comuni
della Toscana colpiti dalle alluvioni del 1949, 1950, 1951, 1953**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel novembre 1949 la regione toscana fu colpita da una violenta alluvione delle cui proporzioni gli uomini non avevano memoria in precedenti: 4 linee ferroviarie interrotte, 20 ponti distrutti, decine di chilometri di argini distrutti, 50 chilometri quadrati di terreno sommerso, e danneggiati il bestiame e i raccolti, circa 20 fabbriche invase dalle acque ed alcune distrutte (la Richard Ginori di Pisa ebbe 350 milioni di lire di danni), centinaia di abitazioni invase dalle acque, danneggiati i mobili delle case, distrutti gli attrezzi degli artigiani. La provincia di Firenze fu particolarmente colpita a causa dello straripamento dei fiumi Arno, Sieve, Elsa, Bisenzio e la provincia di Siena nella Valle dell'Ombrone.

I danni complessivi, come è stato reso noto, furono valutati in circa 2 miliardi di lire. Le vittime umane 4.

Il Provveditorato alle opere pubbliche e gli uffici del Genio civile furono quasi impotenti nell'opera di soccorso e di ripristino delle opere; mancavano uomini, attrezzi e mezzi finanziari.

Alle popolazioni danneggiate i rappresentanti del Governo promisero un indennizzo, ma mentre questo stava elaborando un progetto di legge per lo stanziamento di 2 miliardi e 100 milioni di lire per i danni alluvionali della Toscana, dell'Emilia e del Piemonte, la regione toscana fu nuovamente col-

pita dall'alluvione — per fortuna di minore entità — dell'ottobre 1950, quando ancora non erano state ripristinate tutte le opere idrauliche e igieniche danneggiate dall'alluvione 1949. Ora altri recenti nubifragi si sono abbattuti sulla città e sulla provincia di Firenze il 18 e 19 settembre con precipitazioni fino a 100 millimetri di acqua provocando lo straripamento del Mugnone e l'ingorgo delle fognature: ancora opere distrutte, case invase dalle acque in città e in provincia. E un'altra vita umana è andata perduta!

Il comune di Firenze è stato indotto a requisire alcune ville per alloggiare gli alluvionati. Secondo i dati raccolti dai comuni i danni ascendono a oltre 100 milioni.

È evidente, onorevoli colleghi, che le opere attuali sono insufficienti di fronte ad eventi atmosferici eccezionali anche perché soltanto un'esigua parte dei 2 miliardi della legge 1950 è stata destinata alla Toscana. I letti dei fiumi non sono dragati, gli argini erosi, le dighe asportate, i collettori delle fognature insufficienti, ecc. Quasi ogni anno oltre 700.000 dei 1.400.000 chilometri quadrati di superficie pianeggiante sono sottoposti alle inondazioni.

Questa situazione ha indotto il Governo a sottoporre al Parlamento un progetto per la costruzione di uno scolmatore dell'Arno specialmente dopo i drammatici appelli delle

Amministrazioni locali e gli interventi dell'opposizione in Parlamento. Ai primi di maggio del corrente anno è stato appaltato un primo tronco dei lavori per la sistemazione del corso del fiume Arno per un esiguo importo di 3 miliardi: la sua realizzazione può dunque prevedersi soltanto in un prosieguo di tempo non molto prossimo. Mentre ci auguriamo di vedere un intervento del Ministero dei lavori pubblici perché siano accelerati i lavori per lo scolmatore dell'Arno, la nostra proposta di

legge, onorevoli colleghi, vuol consentire un pronto intervento del Provveditorato, degli uffici del Genio civile e degli Enti locali per il ripristino delle opere minori ed assicurare un minimo indennizzo alle popolazioni colpite nelle recenti alluvioni onde assicurare non soltanto un'assistenza materiale che pure è di principale importanza, ma anche affermare un principio di solidarietà sociale che dimostri coi fatti la premura dello Stato per i fratelli colpiti dalla sciagura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Toscana nell'autunno del 1949 e 1950 e nel settembre 1953:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato a cui non sia stato ancora provveduto;

b) al ripristino delle opere idrauliche di seconda e terza categoria;

c) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole, di strade comunali e provinciali;

d) alle costruzioni di alloggi per le famiglie rimaste senza tetto;

e) alla concessione di contributi dell'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la riparazione di immobili urbani e rustici di proprietà privata adibiti ad abitazione;

f) all'eventuale esecuzione di opere riconosciute urgenti per la protezione degli abitati dai pericoli di straripamento di fiumi, dalle frane, ecc.

La gestione delle opere pubbliche è attribuita al Provveditorato alle opere pubbliche.

Il Provveditorato può affidare l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo ai comuni e alle province.

ART. 2.

Nel territorio dei comuni della regione colpita da alluvione, frane ed altri eventi naturali si applicano le seguenti provvidenze:

a) la concessione di sussidi straordinari per le esigenze immediate delle popolazioni colpite e per la reintegrazione dei mobili

domestici e degli attrezzi artigiani e commerciali, nonché dei mezzi e scorte non inferiori all'80 per cento;

b) la concessione di un sussidio nelle identiche misure a favore delle piccole aziende agricole nonché delle aziende dei coltivatori diretti rimaste danneggiate a causa dell'evento;

c) la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori disoccupati non usufruenti di indennità di disoccupazione.

Gli elenchi degli aventi diritto ai sussidi di cui alle lettere a), b), saranno determinati da apposite commissioni — che verranno costituite presso i comuni con le modalità che saranno emanate a parte da disposizioni del Ministero dell'interno — previa presentazione da parte degli interessati della documentazione dei danni subiti, ed a quelli di cui alla lettera c) sarà provveduto attraverso gli E. C. A. nella misura prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà effettuata una nota di variazione del bilancio dei lavori pubblici sulla parte relativa ai fondi da assegnare.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.